



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**per la fornitura di materiali di pulizia e igienico sanitario
per il servizio nido d'infanzia.
Periodo 01.04.2023-31.08.2026**

CIG: Z083A579D8

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

1. Con il presente capitolato si intende regolare la fornitura dei prodotti igienico-sanitari per il servizio nido d'infanzia.
2. Il prezzo massimo complessivo dell'intera fornitura è stabilito in **€ 13.500,00** oltre IVA ai sensi di legge.
3. Esso è comprensivo di tutte le spese di trasporto con mezzi idonei, spese di sosta, di imballaggio e relativo smaltimento, nonché di tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti la predetta fornitura. Si precisa che gli oneri della sicurezza sono pari 0 (zero) in quanto, pur configurandosi delle interferenze, le predette sono di minimo livello.
4. L'importo complessivo potrà subire modifiche in funzione di quanto previsto all'art. 2 del presente capitolato.

ART. 2 - QUANTITÀ DEI MATERIALI

1. La quantità di ogni prodotto è da intendersi a carattere presuntivo in quanto le singole quantità potranno variare in eccesso o in difetto a seconda del numero degli utenti, dei pasti prodotti dalle mense e/o delle necessità di servizio.
2. Quindi per la natura della fornitura richiesta, la stazione appaltante non è in grado di quantificare con esattezza la quantità degli stessi, tale per cui l'affidamento in oggetto si può qualificare con la formula del "contratto aperto", inteso come quello in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per servizi/forniture non predeterminati nel numero, ma necessari secondo le necessità della stazione appaltante.
3. Sarà obbligo del fornitore di consegnare, per il prezzo di aggiudicazione, solo quelle quantità che gli verranno di volta in volta richieste dal personale comunale autorizzato all'effettuazione degli ordini, senza diritto di reclamare indennità o compensi di sorta per minori o maggiori quantitativi rispetto a quanto indicato nell'elenco descrittivo per quantità e prezzi unitari oggetto dell'offerta di gara.

ART. 3 – PAGAMENTI

1. Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla data della verifica e della certificazione della corretta posa in opera, dietro presentazione di regolare fattura elettronica. La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo la verifica dei controlli previsti dalle normative vigenti (per es., acquisizione del DURC).

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto avrà decorrenza dal 1° Aprile 2023 al 31 Agosto 2026.

ART. 5 - FINANZIAMENTO

1. L'appalto sarà finanziato con i mezzi ordinari del bilancio.



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla seconda annualità i prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione in misura dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, (c.d. FOI) rilevato nel mese di aprile.
2. La richiesta dovrà essere inviata tramite pec, tassativamente entro il mese di maggio di ogni anno successivo al primo, corredata da documenti probatori comprovanti l'aumento dei prezzi quali ad esempio la dichiarazione di fornitori o le fatture pagate per l'acquisto di materiali, carburanti ecc.
3. La revisione dei prezzi sarà riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% per cento rispetto al prezzo dell'anno precedente.
4. La revisione dei prezzi potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
5. La revisione dei prezzi sarà effettuata dall'Amministrazione con specifica istruttoria, condotta dal Responsabile del Servizio oggetto del presente appalto. In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non sarà considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.
6. I prezzi indicati nell'offerta dovranno essere considerati dalla ditta remunerativi, in quanto dovranno tener conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla fornitura e su quanto previsto dal presente capitolato.

ART. 7 - CAUZIONE

1. A garanzia degli esatti adempimenti contrattuali, l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare la cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita con le modalità previste all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 nella misura del 10% dell'importo contrattuale e la stessa dovrà essere presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.
2. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La cauzione sarà restituita soltanto ad approvazione del certificato di regolare prestazione e dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile, pertanto, la garanzia dovrà essere prestata fino ad almeno 60 giorni dopo la conclusione del rapporto contrattuale.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 determinerà la decadenza dell'affidamento, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La cauzione sarà mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata dell'appalto e dovrà essere reintegrata mano a mano che su di essa l'Amministrazione comunale operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avverrà entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione al riguardo da parte dell'Amministrazione Comunale, sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dello stesso.

ART. 8 - MODO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni dettate dall'Amministrazione Comunale, in modo che risponderà perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato. L'esecuzione della fornitura dovrà essere coordinata alle esigenze di qualsiasi genere che potranno sorgere dalla contemporanea esecuzione di opere o forniture affidate eventualmente ad altre ditte. La ditta sarà pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, alle altre opere e forniture, anche se eseguite da altre ditte.



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

ART. 9 - QUALITÀ DEI PRODOTTI

1. Il prodotto offerto dovrà corrispondere, per caratteristiche e confezione, a quanto richiesto nell'elenco dei prodotti richiesti (allegato A). La merce fornita dovrà sempre essere di prima qualità secondo la scienza merceologica e secondo le normative vigenti. Si precisa che tutte le confezioni dei prodotti offerti dovranno essere munite di etichettature a norma di legge dalla quale risulti, comunque, la composizione chimica (dove prevista) e le modalità d'uso.
2. Se, da un esame sommario, da ispezioni sanitarie, da analisi merceologiche o da altri controlli, la merce consegnata risultasse di qualità inferiore, l'Amministrazione comunale avrà il diritto insindacabile di ordinarne il rifiuto pretendendone l'immediata sostituzione con altra idonea e, ove ciò non accadesse, o venisse sostituita con prodotti non idonei, di procedere ad acquisti di merce in danno del fornitore.
3. La qualità e quantità saranno accertate dal competente Ufficio o dal personale addetto alle refezioni scolastiche, in contraddittorio con il fornitore o con il rappresentante dello stesso. Se la fornitura risultasse a giudizio insindacabile dell'Ufficio, in tutto o in parte di qualità inferiore o diversa da quella ordinata o presentata in condizioni diverse da quelle stabilite o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni, con preciso obbligo a restituire, nel tempo congruo che sarà indicato, il genere corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta.
4. In ogni caso poi, quando i prodotti, anche se accettati per esigenze di servizio, risultassero non rispondenti ai requisiti di contratto, tanto da legittimare la svalutazione, l'Amministrazione comunale ne darà nota al fornitore ed effettuerà, mediante trattenuta sugli importi relativi, una detrazione pari al minor valore che sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi, oltre alla penale del caso e all'eventuale risoluzione del rapporto in caso di recidiva.

ART. 10 - SCHEDE TECNICHE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGI

1. Il soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti per i quali la normativa ne prevede l'uso, compreso l'eventuale aggiornamento delle stesse, durante l'intero periodo della fornitura.

- Scheda tecnica informativa per ogni prodotto conforme alle normative vigenti:

- a) il nome della ditta produttrice;
- b) l'etichetta riportata sui prodotti;
- c) il campo di applicazione raccomandato, il dosaggio e le modalità di utilizzo;
- d) descrizione delle caratteristiche fisiche (stato fisico, solubilità in acqua, pH di utilizzo, peso specifico, temperatura di fusione, temperatura di ebollizione, residuo fisso, temperatura di decomposizione, odore, punto di infiammabilità e mezzo di estinzione);
- e) composizione chimica, sostanze incompatibili, prodotti nocivi di decomposizione;
- f) i simboli di pericolo e i possibili effetti nocivi per inalazione, per le mani, per gli occhi e per la pelle con le indicazioni di primo intervento, le misure speciali di protezione
- g) disposizioni, precauzioni e raccomandazioni per il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti forniti;
- h) misure da adottare in caso di perdite o rotture dei recipienti;
- i) dati tossicologici (TOC, BOD, biodegradabilità, tossicità sui pesci, tossicità sui batteri delle acque di scarico);
- l) altre indicazioni particolari.

ART. 11 - CONSEGNA



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà effettuare la consegna dei materiali a proprio rischio e spese di qualsiasi natura, presso il nido d'infanzia comunale sempre ubicato in Via Lippi 10. Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi.
2. L'ordinativo della fornitura sarà trasmesso di norma tramite posta elettronica, al recapito che il soggetto aggiudicatario indicherà prima dell'inizio dell'appalto.
3. La fornitura dovrà avvenire di regola entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'ordinazione. Oltre tale periodo l'amministrazione si riserva il diritto di applicare le penali di cui al successivo art. 13.
4. Tuttavia, l'amministrazione, previa tempestiva domanda dell'impresa, potrà concedere una deroga per la consegna ove le ragioni prospettate rivestano carattere di forza maggiore. Tale facoltà non costituirà per il soggetto aggiudicatario un diritto e la deroga si limiterà solo ed esclusivamente alla consegna autorizzata in quel momento.
5. La sospensione dell'attività produttiva del soggetto aggiudicatario, per ferie del personale o quant'altro, non costituirà motivo di differimento dei termini di consegna.
6. La consegna di quanto ordinato dovrà essere effettuata a spese del soggetto aggiudicatario nei giorni feriali, indicativamente dalle ore 7:30 alle ore 9:00, presso le sedi sopra indicate.
7. In caso di mancata consegna o di immotivato ritardo della stessa, l'amministrazione si riserverà la facoltà di provvedere altrove, anche per qualità migliore ed a prezzo superiore a quello contrattuale, in questo caso, tutte le spese e i danni saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario.
8. Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste ed eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e restituite al soggetto aggiudicatario.
9. Tali consegne dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto, con l'esatta indicazione della qualità e della quantità dei prodotti consegnati. La firma per ricevuta della merce non impegnerà l'Amministrazione, che si riserverà di formalizzare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni con comunicazione scritta anche successivamente alla consegna.

ART. 12 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVI DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO.

1. Nell'esecuzione delle forniture che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbligherà ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori anzidetti.
2. L'impresa si obbligherà, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
3. I suddetti obblighi vincoleranno l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o recedesse da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
4. L'impresa sarà responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del sub-appalto.
5. Il fatto che il subappalto non sarà autorizzato, non esimerà l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettore del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta ed anche all'ispettore suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sarà accertato che gli obblighi predetti saranno stati integralmente adempiuti.



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

7. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezione alla stazione appaltante, né avrà titolo a risarcimento danni.

ART. 13 - PENALI

1. Qualora durante l'esecuzione del contratto saranno rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato d'oneri, l'Amministrazione si riserverà la facoltà di procedere all'applicazione delle seguenti penalità:

- a) ritardo oppure mancata consegna nel termine stabilito decorrente dalla trasmissione dell'ordinativo di fornitura: penalità pari a Euro 50,00, oltre a quanto indicato alla successiva lettera d) del presente articolo;
- b) prodotti forniti non corrispondenti alle caratteristiche merceologiche indicate nel presente capitolato e non immediatamente sostituiti con prodotti conformi Euro 100,00;
- c) fornitura di prodotti diversi da quelli indicati negli ordini e ciò senza adeguata motivazione tecnica, qualora non si provveda alla loro sostituzione entro termini tali da evitare l'insorgere di disservizi e, comunque, entro 5 giorni dalla contestazione: penalità pari a Euro 200,00;
- d) il soggetto aggiudicatario non consegna o ritardi la fornitura (come previsto alla precedente lettera e), l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti del soggetto aggiudicatario inadempiente;
- f) inosservanza nella fatturazione dei prezzi concordati contrattualmente, dopo un primo richiamo formale: penalità pari a Euro 100,00 dell'importo della fattura oggetto di contestazione.

2. Nel caso ricorressero più inadempienze contemporaneamente, l'Amministrazione appaltante si riserverà la facoltà di sommare le sopra elencate penalità. L'Amministrazione si riserverà di trattenere l'importo delle penali mediante detrazione dall'importo dei corrispettivi dovuti oppure rivalendosi sulla cauzione definitiva.

3. L'Amministrazione Comunale si riserverà, altresì, la facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva degli eventuali danni subiti durante la fornitura nel caso che, a seguito di verifiche e conseguenti segnalazioni degli organi preposti al controllo, la merce risultasse non idonea dal punto di vista qualitativo, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'A.C. avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione all'I.A., con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'I.A.. Resta altresì inteso che in tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione tratterà, a titolo di penale, la cauzione definitiva e i crediti eventualmente maturati dalla ditta per le forniture rese, sempre fatto salvo la richiesta del maggior danno.

2. Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- b) in caso di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare, o liquidazione coatta amministrativa;
- d) in caso di cessione del contratto o di subappalto senza autorizzazione preventiva;
- e) reiterate e gravi disfunzioni nell'effettuazione della fornitura;
- f) mancato reintegro della cauzione definitiva;
- g) abbandono dell'appalto;
- h) interruzione non motivata della fornitura;



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

- i) cessione totale del contratto a terzi;
- l) applicazione di retribuzione al personale dipendente non conforme al C.C.N.L. di categoria;
- m) qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente;
3. In caso di risoluzione del contratto, fermo restando l'incameramento della cauzione, resta salva per l'Amministrazione comunale la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, fermo restando l'applicazione delle penali.
4. Il presente articolo si intende espressamente approvato dalle ditte partecipanti alla gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. L'amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione.
5. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante.
6. In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione tratterà, a titolo di penale, la cauzione definitiva e i crediti maturati dalla ditta per le forniture rese, sempre fatto salvo la richiesta del maggior danno.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, non potrà la ditta fornitrice, a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione del contratto, con diritto all'incameramento della cauzione e alla rifusione di ogni eventuale maggior danno.
2. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, sarà ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale. Il subappalto non comporta nessuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile di quanto subappaltato.
3. In caso di subappalto non autorizzato secondo quanto previsto sotto, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, con contestuale incameramento della cauzione definitiva, sempre fatto salvo il diritto a richiedere eventuali maggiori danni verificatisi.
4. Il subappalto, oltre ad essere dichiarato in sede di ammissione alla gara ai sensi del D.Lgs 50/2016, dovrà necessariamente essere autorizzato dall'A.C. a pena di nullità.
5. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) l'Impresa, in sede di partecipazione alla gara, dovrà indicare le attività che intende subappaltare;
 - b) l'Impresa dovrà depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
 - c) con il deposito del contratto di subappalto l'Impresa dovrà trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese prescritti dal D. Lgs. 50/2016, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 richiamato dal bando di gara, per lo svolgimento delle attività a lui affidate. Nei confronti del subappaltatore, l'amministrazione effettuerà i dovuti controlli; in caso di esito negativo il comune si riserva di non autorizzare il subappalto stesso;
 - d) non deve sussistere, nei confronti del sub appaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni
6. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Si precisa che l'Amministrazione Comunale non procederà in alcun modo al pagamento diretto dei subappaltatori.
7. Si intendono inoltre tutte richiamate le ulteriori disposizioni e prescrizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

ART. 16 – RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

1. L'Appaltatore dovrà garantire la riservatezza delle informazioni su fatti o circostanze concernenti gli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

ART. 17 – NORME ETICHE

1. L'Appaltatore nonché i suoi tecnici impiegati nel servizio, come dichiarato in sede di gara, non potranno avere alcun tipo di rapporto professionale o di consulenza con gli erogatori del servizio di ristorazione del Committente.

ART. 18 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. Per l'espletamento del presente appalto, sulla base della normativa in materia, la stazione appaltante, ha stimato un importo pari ad Euro 0,00, calcolato considerando la lista delle interferenze e l'elenco delle indicazioni impartite per eliminarle, descritte nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, allegato alla presente procedura di gara.

ART. 19 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, commi 1 e 8, la ditta affidataria, a pena di nullità dell'affidamento della fornitura, si assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla presente fornitura ricevendo il pagamento del corrispettivo su di un conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla stazione appaltante insieme alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

2. L'amministrazione verificherà in occasione del pagamento alla ditta affidataria e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

ART. 20 – RISOLUZIONE

1. La Stazione appaltante si riserverà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento.

2. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- b) subappalto e cessione;
- c) ritardi nella consegna rispetto a quelli contrattualmente pattuiti superiori a 20 (venti) giorni solari;
- d) ritardi nella consegna delle certificazioni, successivi al sollecito inviato;
- e) accertamento dell'insussistenza dei requisiti richiesti per legge per la partecipazione alla gara;
- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- g) qualora l'importo delle penali raggiunga il 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale.

3. In tali casi la Stazione appaltante si riserva di far decadere l'aggiudicazione e di dichiarare aggiudicataria la società risultata seconda in graduatoria; in ogni caso e fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO FORNITORE

1. Nell'esecuzione della presente fornitura, il soggetto aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda ad esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale,



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

dalla struttura e dimensione del soggetto aggiudicatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

2. Il soggetto aggiudicatario sarà inoltre tenuto all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa

3. In caso di DURC negativo, l'Amministrazione sospenderà immediatamente i pagamenti e verrà applicato quanto previsto dall'art. 4 del DPR 207/2010.

4. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra il soggetto aggiudicatario non potrà opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

5. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

a) dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

b) dovrà comunicare, al momento dell'inizio del servizio, il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione nominato ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. stesso; ai sensi del medesimo articolo l'appaltatore assumerà la qualità di "datore di lavoro";

c) dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. ed, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà al soggetto aggiudicatario ed anche all'ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento al soggetto aggiudicatario delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sarà stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

7. Tutti gli obblighi e gli onere assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali saranno a carico del soggetto aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo

ART. 22 - CAMBIO RAGIONE SOCIALE

1. Le imprese che cambieranno regione sociale, ovvero in caso di trasformazione, fusione o incorporazione di società, dovranno documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale della ditta, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione.

2. L'amministrazione comunale non potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni.

ART. 23 - CLAUSOLA CONSIP

1. In base a quanto previsto dall'art.1 comma 13 del DL 06/07/2012 n.95 il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione (eseguibile con la Posta Elettronica certificata PEC) all'I.A. con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488. Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel DL 95/2012 ed alla relativa legge di conversione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

ART. 24 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nelle normative vigenti in materia di gare di appalto, di tutela del personale, della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché le norme del codice civile e a quelle che eventualmente interverranno a modifica e integrazione delle normative richiamate

ART. 25 - CONTROVERSIE

1. Il soggetto aggiudicatario non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire disposizioni dall'Amministrazione Comunale per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. Per ogni controversia è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Pistoia.